

Circol@re nr. 11 del 20 marzo 2025

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

a cura del Dott. **DANIELE LAURENTI**, commercialista e revisore legale

*In relazione all'**obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria**, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione*

DESTINATARI DELL'OBBLIGO E TERMINI PER L'ADEMPIMENTO

L'**obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori** nel Registro delle imprese si applica **anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025**, riguarda **tutti gli amministratori** e richiede l'**iscrizione di un indirizzo PEC personale** per ciascuno di essi.

Le società già esistenti possono **adeguarsi entro il 30 giugno 2025**.

L'obbligo riguarda tutti coloro che **formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società**, compresi i **liquidatori**, indipendentemente dalla modalità di nomina.

Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale pec, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, **chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse**.

L'obbligo si estende a **tutte le società di persone e di capitale**, con l'**eccezione delle società semplici** (salvo quelle agricole) e **delle società di mutuo soccorso**.

Non si applica ai **consorzi** e alle **società consortili**, mentre **potrebbe coinvolgere le reti di imprese con soggettività giuridica** e attività commerciale.

Si ritiene che, in analogia con quanto previsto per l'iscrizione della PEC dell'impresa, anche la comunicazione e variazione delle PEC degli amministratori **sia da considerarsi esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.**

SANZIONI PER L'OMESSA COMUNICAZIONE

L'omessa indicazione della PEC dell'amministratore impedisce la conclusione del procedimento di iscrizione o di nomina, portando alla sospensione dell'istruttoria da parte della Camera di Commercio. In caso di mancata regolarizzazione **entro 30 giorni**, la domanda verrà **rigettata**.

Infine, pur non essendo previste **sanzioni** specifiche, **l'omessa comunicazione della PEC** rientra nelle violazioni sanzionate dall'art. 2630 c.c., con una **multa da 103 a 1.032 euro**, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it